

Deliberazione della Giunta Regionale 11 novembre 2013, n. 42-6658

Regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61), art. 25 comma 2 bis. Diversa decorrenza del periodo di divieto invernale allo spandimento per la stagione 2013/2014.

A relazione degli Assessori Ravello, Sacchetto:

Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), all'art. 19 demandava alle Regioni la disciplina delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e di alcune tipologie di acque reflue (articolo 38), nonché l'adozione di uno specifico programma d'azione per le zone dalle stesse designate come vulnerabili dai nitrati di origine agricola.

La Regione Piemonte ha recepito, con il regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R, le disposizioni in materia di nitrati di origine agricola (direttiva nitrati 91/676/CEE e d.lgs. 152/1999). Successivamente, il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), pur abrogando il d.lgs. 152/1999, ha riprodotto in termini invariati quanto già previsto da quest'ultimo sia in linea generale per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue, sia nello specifico per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (articoli 112 e 92). Sempre nell'anno 2006 è stato approvato il decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 7 aprile 2006 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152).

La Regione Piemonte, in coerenza con la tempistica stabilita dalla normativa nazionale e con i criteri stabiliti dal decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 7 aprile 2006, ha quindi emanato i seguenti regolamenti regionali, ai sensi della legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61:

- 29 ottobre 2007, n. 10/R, recante: "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola";
- 28 dicembre 2007, n. 12/R, recante: "Designazione di ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- 19 maggio 2008, n. 8/R, recante: "Modifiche al regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R";
- 22 dicembre 2008, n. 19/R recante: "Ulteriori modifiche al regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R";
- 23 febbraio 2009, n. 2/R recante: "Integrazioni ed ulteriori modifiche al regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R";
- 28 luglio 2009, n. 9/R recante: "Ulteriori adeguamenti del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R";
- 17 dicembre 2010, n. 20/R recante: "Modifiche urgenti al regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R";
- 20 settembre 2011, n. 7/R recante: "Aggiornamento del Programma d'azione e modifiche al regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R";
- 22 ottobre 2012, n. 8/R recante: "Modifiche all'articolo 25 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R".

All'art. 25, comma 1 il regolamento regionale 10/R/2007 vieta l'applicazione al terreno degli effluenti zootecnici e delle acque reflue nelle zone designate come vulnerabili ai nitrati nella stagione autunno-invernale, ed in particolare nei seguenti periodi minimi:

a) 90 giorni, a partire dal 15 novembre, per i concimi azotati, gli ammendanti organici, i letami, i materiali ad essi assimilati, fatti salvi: 1) il letame con contenuto di sostanza secca pari o superiore al 20 per cento ed assenza di percolati, utilizzato sui prati permanenti o avvicendati, per cui il divieto si applica nel periodo 15 dicembre-15 gennaio; 2) l'ammendante compostato con tenore di azoto totale inferiore al 2,5 per cento sul secco, di cui non oltre il 15 per cento come azoto ammoniacale, per cui il divieto si applica nel periodo 15 dicembre-15 gennaio; 3) le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65 per cento, per cui il divieto si applica dal 1° novembre alla fine di febbraio;

b) 120 giorni, a partire dal 1° novembre, per i liquami, i materiali ad essi assimilati e le acque reflue, fatto salvo il liquame distribuito su terreni dotati di copertura vegetale (prati, pascoli, cereali vernini, erbai autunno-invernali, colture arboree inerbite, cover-crops) oppure su terreni con residui colturali ed in preparazione di una semina primaverile anticipata, per il quale il divieto si applica nel periodo compreso tra il 15 novembre e il 15 febbraio.

All'art. 25 comma 2 bis, il regolamento regionale 10/R/2007 prevede che la Giunta regionale, su richiesta motivata e provvedendo ad informarne il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, nel caso di particolari condizioni climatiche possa individuare una diversa decorrenza dei divieti allo spandimento di cui al comma 1, lettera b) del medesimo articolo, purché il divieto venga mantenuto nel periodo 1° dicembre – 31 gennaio.

Tenuto conto che le finestre temporali di distribuzione degli effluenti zootecnici sono strettamente connesse alla presenza in campo delle colture, e che il principale intervento di distribuzione autunnale, prima dell'avvio del divieto invernale, è quello del liquame zootecnico successivamente alla raccolta del mais;

verificato che in Piemonte la primavera 2013 è stata caratterizzata da basse temperature ed elevata piovosità, tali da posticipare sensibilmente le semine delle colture primaverili-estive, e in particolare del mais, con ciò provocando un ritardo nello sviluppo della coltura;

considerato che il calendario delle operazioni autunnali di utilizzo agronomico dei liquami zootecnici, a seguito del ritardo nel ciclo colturale dei cereali estivi, subirà un analogo rinvio;

preso atto delle richieste di una diversa decorrenza del periodo di divieto invernale allo spandimento avanzate da CIA (Confederazione Italiana Agricoltori) Piemonte (nota prot. 20066/DB1100 del 31/10/2013) e da Confagricoltura Piemonte (nota prot. 20062/DB1100 del 31/10/2013) per conto dei propri associati;

ritenuto pertanto opportuno individuare per la stagione invernale 2013/2014, nel rispetto dei periodi minimi previsti, una diversa decorrenza del periodo di divieto invernale allo spandimento dei liquami zootecnici distribuiti su terreni dotati di copertura vegetale (prati, pascoli, cereali vernini, erbai autunno-invernali, colture arboree inerbite, cover-crops) oppure su terreni con residui colturali ed in preparazione di una semina primaverile anticipata;

acquisito il parere favorevole del Comitato tecnico operante ai sensi della DGR 65-8111 del 23 dicembre 2002 in merito ad una diversa decorrenza del divieto invernale per la stagione 2013/2014; tutto ciò premesso;

vista la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

visti gli articoli n. 27 e 51 dello Statuto regionale;

vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61;

visto il regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R;

la Giunta regionale, a voti unanimi

delibera

- di disporre per la stagione invernale 2013/2014, per le motivazioni riportate in premessa, un periodo di divieto allo spandimento dei liquami zootecnici, distribuiti su terreni dotati di copertura vegetale (prati, pascoli, cereali vernini, erbai autunno-invernali, colture arboree inerbite, cover-

crops) oppure su terreni con residui colturali ed in preparazione di una semina primaverile anticipata, con decorrenza dal 1° dicembre 2013 al 28 febbraio 2014 compresi. Di tale diversa decorrenza sarà data comunicazione al Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi dell'art. 25 comma 2 bis del regolamento regionale 10/R/2007.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi degli articoli 27 e 61 dello Statuto e degli articoli 5 e 8 della legge regionale 22/2010.

(omissis)